

## **SABAM VS. SCARLET**

**a cura di  
AVVOCATO LUCIANO DAFFARRA**

Anzitutto i fatti. La società Scarlet Extended SA (Scarlet) aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Brussels) del 26 novembre 2004, la quale - accertata la sussistenza delle violazioni dei diritti d'autore oggetto dell'atto di citazione proposto dalla Società Belga degli Autori Compositori ed Editori (SABAM) nei confronti dell'ISP belga - aveva successivamente integrato tale decisione attraverso l'ordine del presidente della Corte (in data 29 giugno 2007) che - alla luce della perizia tecnica svolta, accertato che i programmi software della società Audible Magic sarebbero gli unici idonei a risolvere il problema del filtraggio dei contenuti veicolati in Rete chiesto dalla parte attrice - ha ingiunto a Scarlet l'obbligo di utilizzare tali misure tecnologiche al fine di impedire lo scambio P2P, effettuato dagli utenti tramite i server di Scarlet, di brani musicali appartenenti al repertorio della SABAM.

Il 28 gennaio 2010, la 9° Sezione della Corte d'Appello di Bruxelles, davanti alla quale il 7 dicembre 2007 Scarlet aveva impugnato la decisione relativa all'obbligo di adozione di detti strumenti di filtraggio, rimetteva la causa alla ECJ al fine di avere risposta su due quesiti pregiudiziali: il primo (in sintesi) volto a stabilire se in base alle Direttive della UE potesse essere consentita ad un giudice nazionale l'imposizione di obblighi di filtraggio nei confronti di un ISP; il secondo, nel caso in cui la risposta al primo quesito fosse affermativa, se il giudice nazionale dovesse applicare il principio di proporzionalità nel valutare l'effetto deterrente e l'efficacia della misura tecnologica richiesta.

### **La sentenza**

La Corte di Giustizia, come noto, il 24 novembre 2011, ha sentenziato nel caso C-70/2010, stabilendo che l'imposizione dei sistemi di filtraggio chiesti da SABAM e, più in generale, di sistemi di filtraggio che siano applicati: a) indistintamente a tutti gli utenti; b) a titolo preventivo; c) a totale costo dell'ISP e d) senza limiti di tempo, è contraria ai principi stabiliti dalle Direttive dell'Unione Europea in materia. In particolare, secondo la ECJ, una misura di tale genere confligge con l'art. 15 n. 1) della Direttiva e-Commerce (2000/31/CE) che esclude la possibilità di imporre a un ISP un obbligo generalizzato di sorveglianza sulle informazioni veicolate in Rete, attività che, di contro, sarebbe necessaria per dare attuazione al sistema di filtraggio in questione. Inoltre, la ECJ, a sostegno della non conformità di detti sistemi di filtraggio alle Direttive dell'Unione Europea, ha richiamato il contenuto della sentenza Promusicae (C-275/06 - del 29 gennaio 2008), in base alla quale il diritto fondamentale di proprietà intellettuale (tutelato come tale dall'Art. 17 n. 2 della Carta dei Diritti Fondamentali della UE) deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali altrettanto garantiti, quale quello di libertà di impresa (Art. 16 della Carta), che fa capo anche agli ISP (pure in riferimento alla eccessiva complessità ed onerosità del sistema di filtraggio imposto dal giudice ai sensi dell'Art. 3, n.1) della Direttiva Enforcement (2004/48/CE). Anche avuto riguardo al diritto alla privacy e alla libertà di comunicazione

e informazione (Artt. 8 e 11 della Carta) i suddetti sistemi di filtraggio, limiterebbero tali diritti fondamentali degli utenti, richiedendo l'analisi da parte degli ISP dei contenuti trasmessi in Rete, nonché la raccolta e la identificazione degli indirizzi IP dei medesimi.

In ragione, quindi, della applicazione dei criteri di bilanciamento sopra descritti, la ECJ ha statuito che sistemi di filtraggio che presentino - a un tempo - tutte le condizioni sopra descritte e cioè siano applicati: a) indistintamente a tutti gli utenti; b) a titolo preventivo; c) a totale costo dell'ISP e d) senza limiti di tempo, si pongano in contrasto con una corretta interpretazione sistematica delle Direttive dell'Unione Europea.

### **E' confermato il ruolo attivo degli ISP**

Ma la statuizione della ECJ né esclude, né vieta l'adozione di sistemi di filtraggio che non presentino le sopra descritte concomitanti condizioni, purché nella loro adozione si eviti un conflitto con i valori fondanti della Carta, già più sopra brevemente delineati. Circa la conferma, anche in questa sede, sia del valore primario della tutela del Diritto d'Autore nel contesto delle norme dell'Unione (punti 42 e 43 della Sentenza), che della responsabilità degli ISP nel rimuovere o il disabilitare l'accesso ai contenuti illeciti (punti 31 - 33 della Sentenza), la decisione non lascia dubbi in merito.

Su tali ultime circostanze l'orientamento della Corte si è di recente delineato nelle Conclusioni dell'Avvocato Generale depositate il 17 novembre 2011 nella causa *Bonnier Audio AB et al. vs. Perfect Communication Sweden AB* (C-461/10) [http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=Submit&numaff=C\\_461/10](http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=Submit&numaff=C_461/10) , che ampiamente riprendono e confermano i suddetti principi.